

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 1168/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2012

che modifica il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Nella causa C-249/10 P ⁽²⁾, la Corte di giustizia ha statuito che la tecnica di campionamento di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio ⁽³⁾ non può essere applicata ai fini dell'accertamento relativo alle richieste di riconoscimento dello status di economia di mercato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), dello stesso regolamento.
- (2) La sentenza della Corte di giustizia richiederebbe che la Commissione esamini tutte le domande di riconoscimento dello status di economia di mercato presentate da produttori esportatori cooperanti che non siano inclusi nel campione, a prescindere dal fatto che il numero di tali produttori sia elevato. Questo comporterebbe però

un onere amministrativo eccessivo per le autorità dell'Unione incaricate dell'inchiesta. È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 1225/2009.

- (3) Inoltre, il ricorso alla tecnica di campionamento di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1225/2009 ai fini dell'accertamento relativo alle richieste di riconoscimento dello status di economia di mercato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del medesimo regolamento è consentito dalla normativa dell'Organizzazione mondiale del commercio. Ad esempio, il panel dell'organo di conciliazione dell'Organizzazione mondiale del commercio, nella controversia DS405 «European Union — Anti-Dumping measures on Certain Footwear from China» ⁽⁴⁾ (Unione europea - misure antidumping su alcune calzature provenienti dalla Cina, relazione adottata il 22 febbraio 2012), ha ritenuto che la Cina non avesse dimostrato che l'Unione aveva agito in modo non conforme agli articoli 2.4 e 6.10.2 dell'accordo antidumping, al paragrafo 15, lettera a), punto ii), del protocollo di adesione della Cina, e al paragrafo 151, lettere e) e f), della relazione del gruppo di lavoro sull'adesione della Cina, per il fatto di aver omesso di esaminare le domande di riconoscimento dello status di economia di mercato dei produttori esportatori cinesi cooperanti che non erano inclusi nel campione dell'inchiesta iniziale.
- (4) Pertanto, tenendo conto di tale contesto e per motivi di certezza del diritto si ritiene opportuno introdurre una disposizione che chiarisca che la decisione di limitare l'inchiesta a un numero ragionevole di parti mediante l'impiego di campioni sulla base dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1225/2009 si applica anche alle parti oggetto di esame ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c). Di conseguenza, è inoltre opportuno chiarire che l'accertamento di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), di tale regolamento non dovrebbe essere effettuato per i produttori esportatori non inclusi nel campione a meno che tali produttori non abbiano chiesto e ottenuto un esame individuale a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, dello stesso.

⁽¹⁾ Posizione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 6 dicembre 2012.

⁽²⁾ Sentenza del 2 febbraio 2012 nella causa C-249/10 P, *Brosmann Footwear (HK) e altri/Consiglio*, non ancora pubblicata in raccolta.

⁽³⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽⁴⁾ OMC, relazione del panel, WT/DS405/R, 28 ottobre 2011.

